Lunedi' 11/04/2022

Vietato al professionista assistere un coniuge contro l'altro dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Se il difensore ha assistito congiuntamente coniugi o conviventi nelle controversie di natura familiare, in caso di successive controversie insorte tra le stesse parti non puÃ² prestare la propria assistenza ad una delle due, ai sensi dellâ€™art. 68, c. 4 NCDF. Il principio Ã¨ stato richiamato dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 243 del 29 dicembre 2021.

Lâ€™illecito disciplinare", si legge inoltre nella sentenza, "non Ã¨ scriminato dallâ€™asserita buona fede, giacchÃ© per lâ€™imputabilitÃ dellâ€™infrazione Ã¨ sufficiente la volontarietÃ con la quale Ã¨ stato compiuto lâ€™atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dellâ€™incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si puÃ² tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione".

https://www.codicedeontologico-cnf.it